

Parco Nazionale delle Cinque Terre

Regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori

(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 31 gennaio 2007)

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 che detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell'Area Marina Protetta denominata Cinque Terre;

VISTA la propria precedente deliberazione nr. 94 del 24.07.2001 avente ad oggetto : "regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori" con cui si è provveduto ad approvare lo schema di regolamento per la disciplina delle missioni degli amministratori.

VISTA la legge nr. 266 del 23.12.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 302 del 29.12.2005 (Legge Finanziaria 2006) ed, in particolare i commi 213, 214 e 216;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione della Protezione della Natura a protocollo nr. DPN/4D/2006/19546 del 28.07.2006 con cui gli Enti Parco vengono sollecitati ad adottare i provvedimenti necessari al fine di uniformare la materia del rimborso spese degli amministratori degli enti parco alle indicazioni contenute nella nota stessa;

VALUTATO che, rispetto al testo già approvato, si rende necessario, al fine di uniformare la materia, introdurre la disciplina per l'uso del taxi, la limitazione del rimborso dell'indennità chilometrica ai percorsi dalla sede di servizio alla sede di missione e l'esclusione del rimborso per eventuali spese di posteggio;

RITENUTO opportuno estendere la disciplina dei rimborsi anche ai componenti del Nucleo di valutazione, della Commissione di riserva, ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO lo schema di regolamento che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso

a voti unanimi delibera

1. di modificare l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori, aggiungendo, al comma 1, dopo le parole "Comunità del Parco" le parole, "nonché dei componenti del Nucleo di Valutazione, della Commissione di Riserva, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti".
2. di modificare il comma 2 dell'art. 1 del regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori che, successivamente alle modifiche apportate, ha la seguente dicitura: "Per le missioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, così come meglio precisate negli articoli successivi, mentre è escluso il riconoscimento di qualsiasi indennità di trasferta e/o altre simili erogazioni".
3. di modificare l'art. 2 del regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori, aggiungendo, al comma 3, dopo le parole "membri della Comunità del Parco" le parole "del Nucleo di Valutazione, della Commissione di Riserva e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti"; e dopo le parole "organo assembleare" aggiungere le parole "di cui fanno parte";
4. di modificare l'art. 7 del regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori che, successivamente alle modifiche apportate, ha la seguente dicitura:
 - "1. L'uso del mezzo aereo è consentito qualora sia l'unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di missione ovvero, quando vi siano più mezzi alternativi, se la sua utilizzazione è giustificata dalla necessità di raggiungere rapidamente il luogo di missione.
 2. Il rimborso delle spese aeree avverrà nel limite del costo del biglietto di viaggio della classe economica.
 3. L'uso del mezzo ferroviario verrà rimborsato nel limite del costo di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni per la prima classe.
 4. L'uso dell'autovettura di proprietà è consentito e dà diritto all'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina per il percorso dalla sede di servizio alla sede di missione. Sono altresì rimborsabili le spese per i pedaggi autostradali se debitamente documentate.
 5. L'uso del servizio taxi è consentito solo nella località di missione e solo nei casi di comprovata necessità, ove non sia possibile, per esigenze di rapidità, utilizzare i mezzi di trasporto di linea urbana ed extraurbana, riconoscendosi il rimborso della relativa spesa su presentazione di apposita documentazione.
 6. E' consentito, comunque, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da regolare fattura rilasciata dall'agenzia operante nel settore, purché contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente".
5. di approvare il Regolamento che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera a) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di demandare, alla direzione l'assolvimento degli adempimenti correlati al presente provvedimento.
7. di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta impegno finanziario per l'Ente.

Allegato

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2 Svolgimento delle funzioni presso le sedi dell'Ente Parco	pag. 2
Art. 3 Missione nel territorio regionale e nazionale	pag. 2
Art. 4 Missioni nel territorio regionale e nazionale	pag. 3
Art. 5 Missioni nel territorio nazionali	pag. 3
Art. 6 Documentazione delle spese	pag. 3
Art. 7 Spese di viaggio	pag. 4
Art. 8 Spese non documentate	pag. 4
Art. 9 Liquidazione delle spese	pag. 4
Art. 10 Anticipazioni all'Economo	pag. 4
Art. 11 Entrata in vigore	pag. 5
Art. 12 Rinvio	pag. 5

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni del Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, dei membri del Consiglio Direttivo del Presidente della Comunità del Parco e dei membri della Comunità del Parco nonché dei componenti del Nucleo di valutazione, della Commissione di Riserva, ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione al disposto dell'art.84 del D.Lgs n. 267 recante:“ Rimborsi spese e indennità di missione “.
2. Per le missioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, così come meglio precisate nei successivi articoli, mentre è escluso il riconoscimento di qualsiasi indennità di trasferta e/o altre simili erogazioni.

Art. 2

Svolgimento delle funzioni presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre

1. Ai Membri del Consiglio Direttivo del Parco non spetta alcun rimborso per le spese sostenute in occasione di missioni svolte all'interno dell'ambito territoriale di competenza del Parco Nazionale delle Cinque Terre, salvo quanto è previsto dal comma successivo.

2. I Consiglieri che risiedono fuori del comune nel quale hanno luogo le sedute di consiglio o di commissione, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo del Parco e delle Commissioni del Parco;
3. Ai membri della Comunità del Parco, del Nucleo di valutazione, della Commissione di Riserva ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta il rimborso delle sole spese di viaggio per la partecipazione ad ognuna delle sedute dell'organo assembleare di cui fanno parte.

Art. 3

Missione nel territorio regionale e nazionale

1. Il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre dispone le proprie missioni nell'ambito regionale e nazionale nella sua piena autonomia e senz'altra formalità, nelle seguenti ipotesi:
 - a. quando intervenga ad incontri e riunioni in stretta e diretta connessione con l'attività dell'Ente;
 - b. quando partecipi a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni a carattere ufficiale nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente;
 - c. quando sia stato nominato rappresentante del Parco Nazionale delle Cinque Terre in commissioni/enti a carattere regionale e nazionale.

Art. 4

Missione nel territorio regionale e nazionale

1. I membri del Consiglio Direttivo, su autorizzazione del Presidente, possono effettuare missioni nell'ambito del territorio regionale e nazionale nelle seguenti ipotesi:
 - a. per ragioni connesse alle attività relative alle materie attribuite dal Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre alla competenza di ogni singolo membro;
 - b. in sostituzione del Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre;
 - c. quando siano stati nominati in qualità di rappresentanti del Parco Nazionale delle Cinque Terre o delegati dal Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre in organi regionali, nazionali o tra Enti Locali.
2. Al termine della missione, il Membro interessato provvederà a depositare presso la Segreteria del Presidente i documenti comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità circa la durata della stessa.

Art. 5

Missione nel territorio nazionale

Il Presidente della Comunità del Parco o suo delegato, può recarsi in missione per partecipare a convegni, riunioni, incontri, dibattiti, ecc. riguardanti argomenti connessi alle materie di competenza della Comunità del Parco.

Art. 6

Documentazione delle spese

1. Per la liquidazione delle missioni di cui agli articoli precedenti, i soggetti aventi titolo dovranno produrre idonea documentazione delle spese effettivamente sostenute, secondo le seguenti modalità:
 - a. le spese di alloggio, rimborsabili solo per missioni di durata superiore alle 12 ore, per il pernottamento in albergo fino a quattro stelle, dovranno essere documentate mediante presentazione di idonea documentazione contabile;
 - b. le spese di vitto dovranno essere documentate da idonea documentazione, sia per uno o due pasti giornalieri, a seconda che la missione si espliciti in coincidenza con gli orari del pranzo e/o della cena, sia per colazione o altri momenti di ristoro entro i limiti di spesa previsti dalla normativa per il personale dirigente dello Stato;
 - c. le spese sostenute per l'uso di telefono, fax, telegrafo, solo se l'uso stesso risulta effettuato per ragioni di servizio sulla base di adeguata documentazione.

Art. 7

Spese di viaggio

1. L'uso del mezzo aereo è consentito qualora sia l'unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di missione ovvero, quando vi siano più mezzi alternativi, se la sua utilizzazione è giustificata dalla necessità di raggiungere rapidamente il luogo di missione.
2. Il rimborso delle spese aeree avverrà nel limite del costo del biglietto di viaggio della classe economica.
3. L'uso del mezzo ferroviario verrà rimborsato nel limite del costo di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni per la prima classe.
4. L'uso dell'autovettura di proprietà è consentito e dà diritto all'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina per il percorso dalla sede di servizio alla sede di missione. Sono altresì rimborsabili le spese per i pedaggi autostradali se debitamente documentate.
5. L'uso del servizio taxi è consentito solo nella località di missione e solo nei casi di comprovata necessità, ove non sia possibile, per esigenze di rapidità, utilizzare i mezzi di trasporto di linea urbana ed extraurbana, riconoscendosi il rimborso della relativa spesa su presentazione di apposita documentazione.
6. E' consentito, comunque, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da regolare fattura rilasciata dall'agenzia operante nel settore, purché

contenente la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente.

Art. 8

Spese non documentate

Le spese non documentate non daranno diritto ad alcun rimborso.

Art. 9

Liquidazione delle spese

1. La Segreteria raccoglie la documentazione che dà diritto al rimborso e ne dispone l'inoltro all'Economo.
2. Alla liquidazione delle spese sulla base della documentazione presentata provvede l'Economo, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 10

Anticipazioni all'Economo

1. Per le missioni di cui gli articoli del presente Regolamento, l'Economo è autorizzato ad anticipare un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle ulteriori spese presunte.
2. Entro dieci giorni dalla fine della missione, sarà cura dell'interessato trasmettere all'Economo, tramite la Segreteria il rendiconto della somma anticipata e rimborsare la parte eventualmente eccedente quella dovuta per missione e rimborso spese.
3. Per la gestione delle anticipazioni saranno osservate le norme del Regolamento del Servizio Economo
4. Qualora trascorsi dieci giorni dal compimento della missione con un'anticipazione di spesa l'interessato non abbia presentato il rendiconto, il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre solleciterà l'Amministratore a produrre la documentazione di cui all'articolo precedente entro i successivi dieci giorni, ovvero a rimborsare l'anticipazione ricevuta. Ove l'Amministratore persista nella mancata esibizione della documentazione delle spese effettivamente sostenute, il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre dispone il recupero dei fondi anticipati detraendoli da quanto maturato a favore dell'interessato per indennità di carica o gettone di presenza.
5. Per razionalizzare e rendere più economica l'attività amministrativa relativamente alle missioni disciplinate dal presente Regolamento, è in facoltà dell'Amministrazione consentire l'utilizzazione da parte degli Amministratori e dei Consiglieri di carte di credito, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure per le spese di vitto, alloggio e trasporto

Art. 11
Entrata in vigore

Il Regolamento, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il primo del mese successivo alla predetta pubblicazione.

Art. 12
Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme contenute nella legge 18.12.73 n. 836 e successive modifiche ed integrazioni.